

**Undicesima Relazione periodica
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

2° Semestre 2021

Piombino, 2 maggio 2022

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	3
5. Istituti di credito	pag.	4
6. Stato Patrimoniale	pag.	5
7. Conto Economico	pag.	8
8. Attivo/entrate	pag.	9
9. Passivo/uscite	pag.	9
10. Crediti	pag.	10
11. Debiti	pag.	10
12. Disponibilità liquide	pag.	11
13. Riparti	pag.	12
14. Contenzioso	pag.	13
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	22
16. Preventivo costi procedura 2022	pag.	23
17. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003	pag.	23

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissariale	31.01.2022

Rilevata l'esistenza di indagini pendenti presso le procure della Repubblica di Firenze e di Livorno su presunti reati ambientali a carico del Dott. Nardi, in qualità di Commissario Straordinario di Lucchini in amministrazione straordinaria, il MISE ha ritenuto opportuno, a tutela delle procedure, integrare l'organo commissariale delle tre società del Gruppo; pertanto, con decreto ministeriale del 31 gennaio 2022, in aggiunta al Dott. Piero Nardi, sono stati nominati Commissari Straordinari i sig.ri Prof. Luigi Balestra e Prof. Alberto Dell'Acqua.

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FLJSL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Unicalce SpA Gnecchi Luigi	GNCLGU59C23E507T	23.03.1959	12.02.2019	Rappresentante creditori

Nel secondo semestre 2021 si è tenuta una riunione del Comitato di Sorveglianza il giorno 26 ottobre 2021 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2021
- 2) Decima relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99
- 3) Varie ed eventuali

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE".

In questa undicesima relazione si presentano i dati relativi al secondo semestre 2021 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli del semestre precedente.

4. Elenco professionisti nominati

Nelle tabelle a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del secondo semestre 2021 oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2°sem 2021 (k€)
Studio legale BonelliErede	IT12735620150	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	precedente al 31.12.2015	Corte di Cassazione per riforma del decreto del Tribunale di Livorno che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di Lucchini promossa da BNL	6
Legal Research	13198091004	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	precedente al 31.12.2015	Corte di Cassazione per riforma del decreto del Tribunale di Livorno che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di Lucchini promossa da BNL	3
Studio Legale Zoppini e Associati	11665061005	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	precedente al 31.12.2015	Corte di Cassazione per riforma del decreto del Tribunale di Livorno che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di Lucchini promossa da BNL	9
Saitta Daniela	STTDNL62M49F158M	Consulenza tecnica amministrativa	27-nov-18	Assistenza in materia di bilancio, nella predisposizione piani di riparto e valutazioni economiche	3
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale - Societario Assistenza giudiziale	05-mag-20	Assistenza legale giudizio Navarra innanzi Tribunale di Firenze	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale - Societario Assistenza giudiziale	11-mag-20	Assistenza legale citazione Navarra vs ex amministratore Rimateria	7
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale - Societario Assistenza giudiziale	15-lug-20	Assistenza legale citazione Navarra vs ex amministratore Rimateria	4
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	12-ago-20	Assistenza legale Appello Tribunale di Milano (azione vs Banche)	
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	11-nov-20	Rinnovo incarico coordinamento attività legali	11
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	30-nov-20	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte di Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze	
Plusiders Studio Legale e Tributario (ex Puri Bracco Lenzi)	15917521005	Consulenza fiscale	24-giu-21	Rinnovo attività assistenza fiscale	22
Plusiders Studio Legale e Tributario (ex Puri Bracco Lenzi)	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	24-giu-21	Rinnovo attività di gestione contenziosi tributari	20
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	30-giu-21	Attività relative alla fase decisoria dei giudizi dinanzi al TAR Lazio e TAR Toscana e costituzione in giudizio Consiglio di Stato attivato da MATTM nei confronti di Fintecna	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	29-lug-21	Replica ai ricorsi dell'Avvocatura di Stato avverso le sentenze n. 53/2/2021 e n. 54/2/2021 della CTR del Friuli Venezia Giulia, in materia di accise sulle cessioni dei gas di altoforno e cokeria	10
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	29-ott-21	Ricorsi alla revocazione e in Cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	22
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	11-nov-21	Rinnovo incarico professionale	6

5. Istituti di credito

E' obiettivo della Procedura ridurre i rapporti bancari operativi a quelli con i soli tre istituti di credito che hanno consentito la prosecuzione della attività (MPS, Banca Intesa e Unicredit) e gestire la liquidità tramite Mediobanca. La chiusura delle altre posizioni bancarie è condizionata dalla liberazione di vincoli fideiussori ancora in essere, principalmente a favore di enti pubblici o di clienti di materiale rotabile.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 2° sem 2021	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	12.437,04	
Mediobanca deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a		
BNP Paribas c/ord	Sede Milano	IT81W031810160000000010068	n/a		
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT39 V 05584 11200 000000000001	n/a	43,73	
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	144,62	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) ord	Filiale Brescia	IT 57 P 05387 11236 0000 42573672	n/a	209,84	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	153,39	
MPS c/ord	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	251,64	
MPS c/ord	filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	120,54	
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 36 M 02008 11239 000003904899	n/a	101,53	
Carige c/ord	Filiale Brescia	IT23 R 06175 11201 000000733220	n/a	112,30	
Totale				13.574,63	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fideiussioni.

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 31.12.2021 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 30.06.2021.

(migliaia di euro)

ATTIVO	30.06.2021	31.12.2021
Immobilizzazioni immateriali	1	1
Immobilizzazioni materiali lorde	16	16
(Fondo ammortamento)	-11	-13
Immobilizzazioni materiali nette	5	3
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.482	11.482
Totale immobilizzazioni	11.488	11.485
Rimanenze	543	0
Crediti commerciali (netti)	1.278	1.249
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	543	561
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.811	15.843
Cassa e banche	86.582	87.062
Totale circolante	104.757	104.715
TOTALE ATTIVO	116.244	116.201
DEBITI		
Fornitori	1.371	1.368
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	632	660
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	2.098	2.123

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	30.06.2021	31.12.2021
Attivo immobilizzato	11,5	11,5
Capitale operativo	16,1	15,5
Disponibilità di cassa	86,6	87,1
TOTALE ATTIVO	114,2	114,1
Capitale proprio	597,6	625,7
Fondo rischi	-37,0	-65,0
Passivo immobilizzato	-674,7	-674,7
TOTALE PASSIVO	-114,2	-114,1

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	30.06.2021	31.12.2021
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
Attivo immobilizzato	11,5	11,5

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante è aperto per 2.451 K€ presso Assicurazioni Generali che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie; nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	30.06.2021	31.12.2021
Rimanenze di magazzino	0,5	
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,2
Crediti commerciali vs controllate	0,5	0,6
Crediti tributari e previdenziali	15,7	15,7
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,4	-1,4
Debiti tributari e previdenziali	-0,0	-0,0
Altre passività	-0,6	-0,6
Capitale operativo	16,1	15,5

L'unico scostamento di rilievo registrato nel secondo semestre 2021 è riferibile alla cessione di tutte le rimanenze di magazzino, vendute come rottame ferroso. Approfittando del momento particolarmente favorevole del mercato, a fine giugno è stato stipulato un contratto di vendita di tutto il materiale; il prelievo e i relativi pagamenti si sono conclusi nel mese di ottobre, facendo registrare un plusvalore di circa 400k€ rispetto al valore contabile.

Rammentiamo inoltre che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi Srl in AS.
- Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 12 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 28,1 Mln € recepisce il risultato negativo netto del semestre di 86K€ e lo stanziamento di ulteriori 28 Mln € nel fondo rischi, come di seguito specificato.

FONDO RISCHI

In considerazione dell'evoluzione del contenzioso ambientale, si è ritenuto opportuno rettificare il fondo rischi già appostato in contabilità nel semestre precedente, incrementandolo dell'importo ad oggi disponibile, pari a 28 milioni di euro.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)	30.06.2021	31.12.2021
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	141,8	141,8
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	473,6	473,6
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	674,7	674,7

Non si sono registrate variazioni.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del primo e del secondo semestre 2021 seguendo lo schema standard definito dal MISE.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	1° sem 2021	2° sem 2021	2021
RICAVI			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15	953	968
Ricavi diversi			0
Variazione rimanenze		(543)	(543)
Totale Ricavi (a)	15	410	425
Costi della produzione			
Acquisti di beni e servizi	267	290	558
Costi diversi di produzione	17	255	272
Sub-totale (b)	284	546	830
Valore Aggiunto (a-b)	(269)	(136)	(404)
Costo del lavoro			
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(269)	(136)	(404)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1	1
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		2	2
Svalutazioni crediti commerciali			0
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	(269)	(138)	(407)
(+) Proventi finanziari	31	2	34
(-) Oneri finanziari			0
Totale proventi e oneri finanziari	31	2	34
Svalutazione di partecipazioni			0
Proventi (oneri) straordinari	69	50	119
Accantonamento per rischi		(28.000)	(28.000)
Totale svalutazioni e partite straordinarie	69	(27.950)	119
Utile (Perdita) prima delle imposte	(168)	(28.086)	(28.255)
Imposte dell'esercizio	0	0	0
Utile (Perdita) Netto	(168)	(28.086)	(28.255)

Nei ricavi, oltre al riaddebito del service amministrativo alle società controllate, è registrato il fatturato riferito alla cessione di tutte le rimanenze di magazzino e la relativa variazione.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 97 K€ e le consulenze tecniche-informatiche per 15 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 92K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente.

Come già posto in evidenza, si è provveduto a rettificare il fondo rischi, incrementandolo dell'importo disponibile, pari a 28 milioni di euro, considerata la negativa evoluzione del contenzioso ambientale.

8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	2° sem 2021	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		272			80
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	2	1.626			
Azioni revocatorie	50	15.290			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche			nd		
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	52	307.911			

Anche nel semestre in esame, le entrate sono riferite all'accredito degli interessi attivi bancari e all'incasso delle rateizzazioni delle azioni revocatorie.

9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	2° sem 2021
spese perizie/consulenze tecniche	4
spese legali	111
spese pubblicazioni	5
spese amministrative	80
compenso commissario	
compenso comitato	
compensi professionisti	
spese bancarie	14
transazioni e cause passive	
imposte e tasse di registro	255
altre spese di procedura	69
TOTALE	538

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel secondo semestre. Tra le imposte e tasse di registro, oltre al pagamento dell'IMU, si è provveduto al versamento del saldo dell'imposta di

registro riferita alla transazione Severstal, che si ricorda essere già stata riconosciuta alla procedura ed incassata in sede di transazione.

Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo sui flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)

	31.12.2021
Crediti su vendite e prestazioni	1.810
crediti erariali e previdenziali	15.740
altri crediti	103
totale	17.653

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 31.12.2021 dei crediti commerciali già nettati dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Nei crediti erariali e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12 Mln € e altri crediti tributari per 3,7 Mln€.

11. Debiti

(migliaia di euro)

	31.12.2021
debiti su acquisti e prestazioni	1.463
debiti erariali e previdenziali	
debiti personale	
altri debiti	660
totale	2.123

Rappresentano i saldi debitori al 31.12.2021 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili per le quali si sta provvedendo alla verifica dell'effettiva obbligazione.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro)

87.062

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 31.12.2021.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2021 (in €)	86.582.396
ENTRATE 2° semestre 2021	1.018.771
Incassi da clienti	967.176
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	50.010
Interessi attivi bancari	1.585
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	
USCITE 2° semestre 2021	-539.241
Pagamenti riparti già autorizzati	1.360
Pagamenti a fornitori in prededuzione	269.336
Pagamento Comitato di Sorveglianza	
Pagamento compensi Commissario	
Tasse e imposte di registro	254.970
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	13.575
Ristoro spese legali	
SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 (in €)	87.061.927

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€ (*)	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione	4.573.771	4.573.771	0	100,0%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	29.015.606	36.430.024	7.414.418	79,6%
Chirografari (**)	104.387.743	724.494.719	620.106.976	14,6%
Postergati (**)		38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale ripartito	137.977.121	803.591.240	665.614.119	

(*) gli importi indicati sono solo riferiti ai crediti ammessi in via definitiva; da segnalare:

- ammessi con riserva in prededuzione € 4.897.984,27
- ammessi con riserva al privilegio € 9.646.545,48
- ammessi con riserva al chirografo € 8.723.472,76

() col terzo progetto di riparto sono stati accantonati gli importi indicati per crediti ammessi con riserva o con giudizio di opposizione ancora pendente**

- per i crediti chirografari € 1.040.010
- per i crediti postergati € 5.134.120 (accantonamento da rilasciare in seguito all'avvenuta sottoscrizione nel settembre 2020 della transazione col gruppo Severstal)

In data 20 maggio 2021 il Tribunale di Livorno ha rigettato l'opposizione proposta da Rimateria allo stato passivo della procedura Lucchini s.p.a. in Amministrazione Straordinaria; si ricorda che l'ammissione era stata richiesta in prededuzione per l'importo di € 4.345.678,34.

Nel mese di giugno 2021 la società Nalco SpA ha presentato due domande ultratardive al chirografo per un importo complessivo di 137.401,56. Con udienza tenutasi il 15 settembre 2021, in conformità alla richiesta del Commissario, il Giudice Delegato ha rigettato le istanze in quanto inammissibili per ingiustificata tardività.

Con riferimento al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 31.12.2021 residuavano da pagare 118K€ di crediti privilegiati e 828K€ di crediti ammessi al chirografo per posizioni ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/Pirani	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 04.11.2020
Lucchini/Banche finanziatrici (azione risarcitoria)	trattenuta in decisione il 12.01.2022	Corte d'Appello Milano R.G. 2216/2020	da € 261.270.994	Prof. Gianluca Brancadoro Carlo Mirabile	Avv. Presentato appello avverso sentenza Tribunale di Milano del 21.07.2020; causa trattenuta in decisione
Lucchini / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione (R.G. 6601/2016)	1.144.797,99 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	sentenza del 01/03/2022: respinti i ricorsi riuniti della BNL e della Procedura
Lucchini/Coederici Logistics S.p.A. (già T.O.P.) (giudizio di opposizione allo stato passivo)	10/05/2022	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 8984/2016)	2.570.185,11 (prededuzione)	Prof. Avv. Stefano Ambrosini Nicola Sterbini	Avv. pende giudizio
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni Avv. Alessandro Salustri	Il giudizio in questione è stato promosso al fine di ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno nel giudizio sub R.G. 3687/2016
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	in attesa fissazione udienza	Consiglio di Stato per revocazione sentenza del 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Depositato ricorso 9.12.2021
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	in attesa fissazione udienza	Corte Cassazione per cassazione sentenza CdSdel 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Depositato ricorso 9.12.2021
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PC02W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;

Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB06400249/2014 Iva su accise 2011 gas altoformo e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoformo e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20	in attesa fissazione udienza	2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in primo grado; l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; pende il giudizio innanzi alla CTR di Firenze;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoformo, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altoformo, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoformo e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 18531/21	in attesa fissazione udienza	Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; atto annullato in secondo grado; l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per Cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoformo e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; Lucchini e Agenzia delle Entrate hanno proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livorno - rgr n. 108/20	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; Lucchini ha proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo e secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZBCR0100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010- 2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta CTP Torino - rgr n. 1054/18		1° grado	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego confermati in primo grado; pende il termine per appello

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del secondo semestre del 2021 con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

Nelle cause riunite tra Lucchini e BNL (e SC Lowy in qualità di cessionaria dei crediti), aventi ad oggetto pretese di insinuazione al passivo della banca, la Corte di cassazione, con sentenza pubblicata il 1 marzo 2022 ha: (i) dichiarato inammissibile il ricorso di BNL volto ad ottenere la riforma del decreto del Tribunale di Livorno che, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da BNL, aveva escluso dal passivo chirografario della Procedura Lucchini gli asseriti crediti di BNL corrispondenti al valore nominale della seconda e terza tranche di strumenti finanziari partecipativi (SFP), pari a complessivi Euro 3.732.187,39; (ii) respinto il ricorso della Procedura Lucchini volto ad ottenere la riforma del decreto medesimo nella parte in cui aveva ammesso al passivo prededucibile della Procedura Lucchini il credito di regresso di BNL derivante dall'escussione di una garanzia pari ad Euro 535.662,01, oltre spese e commissioni per Euro 16.744,44, e riconosciuto il medesimo beneficio sugli ulteriori crediti di regresso eventualmente derivanti dall'escussione delle altre garanzie emesse da BNL (che, peraltro, a quasi ormai dieci anni dall'apertura della procedura – non è ancora avvenuta). La Corte ha disposto la compensazione delle spese tra la Procedura e BNL, condannando invece la Procedura a rifondere a SC Lowy (in qualità di cessionaria dei crediti prededucibili di BNL) le spese legali sostenute.

Per quanto concerne le azioni di revocatoria fallimentare, si ricorda che si è tuttora in attesa della fissazione d'udienza da parte della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dalla società Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020, mentre tutte le altre azioni proposte nei confronti di soggetti imprenditoriali italiani o delle società del Gruppo Severstal si sono concluse con successo in primo e secondo grado, ove esperito, di giudizio, ovvero mediante composizioni transattive.

Per quanto attiene alla causa promossa in data 23 marzo 2018 dalla Procedura dinanzi al Tribunale di Milano avverso le banche firmatarie dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis l. fall., (Intesa Sanpaolo S.p.A. Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas - Succursale Italiana, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Banca Imi S.p.A., Natixis S.A., Société Générale S.A. - Succursale di Milano e UBI Banca S.p.A), si ricorda che l'azione mira ad ottenere il risarcimento dei danni dalle stesse banche arrecati alla Lucchini per aver concorso, con l'asserito abusivo ricorso a tale strumento contrattuale, all'elaborazione e all'esecuzione dell'accordo, nonché per aver causato un ritardato accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.

A seguito dell'esito sfavorevole della vertenza in primo grado, conclusa con la sentenza del 21 luglio 2020 del Tribunale di Milano, la Procedura, acquisiti concordanti pareri legali in proposito, ha giudicato sussistenti adeguati argomenti difensivi a supporto della proposizione dell'appello avverso la menzionata sentenza, avvenuta nei termini di rito nel mese di settembre 2020, per ottenere la riforma della prima decisione con conseguente caducazione anche della condanna subita al risarcimento delle spese di lite.

All'esito dell'udienza del 12 gennaio 2022 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusionali al 26 febbraio 2022 e delle memorie di replica al 18 marzo 2022. La Procedura, con tali memorie, ha chiesto la riforma della sentenza, reiterando le proprie argomentazioni di merito e, in particolare, la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, specie di quelle testimoniali, già presentata in prime cure. Le banche convenute hanno insistito, con varie motivazioni, per la conferma della decisione del Tribunale di primo grado. Anche in considerazione dell'incertezza circa l'accoglimento della richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, non risulta facile prevedere la successiva durata del processo.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

È stato già ampiamente illustrato, nelle precedenti relazioni, lo sviluppo delle vertenze aventi un oggetto riconducibile alle tematiche ambientali connesse alle attività siderurgiche dei decenni passati presso i vari siti industriali del Gruppo Lucchini. Si è in particolare sottolineato come il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni all'ambiente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini sia al momento pendente su due piani giurisdizionali paralleli e solo in parte concorrenti, quello fallimentare/civile in Cassazione e quello amministrativo, da ultimo innanzi al Consiglio di Stato. Come più volte ricordato, seppure entrambi i tipi di contenziosi abbiano il medesimo presupposto di azionabilità, cioè che venga acclarata l'imputabilità alle società stesse degli eventi causativi degli inquinamenti oggi riscontrabili, l'evoluzione della giurisprudenza sui principi di responsabilità oggettiva per la materia della gestione dei rifiuti industriali e, più in generale, della protezione dell'ambiente, impone di aggiornare all'attualità le vicende di cui nelle precedenti relazioni si è data notizia, fornendo le opportune nuove valutazioni.

In sede civile è ancora pendente l'azione attivata dal Ministero dell'Ambiente e dall'Ente Porto di Trieste innanzi al Tribunale fallimentare di Livorno fin dal 10 giugno 2013 per ottenere l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria Lucchini, in prededuzione, di un ingente importo che gli attori ritengono di vantare a ristoro dei danni ambientali lamentati. Come più volte sottolineato, quest'azione è stata rigettata in ben quattro sedi di giudizio: due volte dal Tribunale di Livorno (in sede di approvazione dello stato passivo e di opposizione allo stesso), poi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia favorevole alle tesi difensive delle procedure Lucchini sul merito e, da ultimo, di nuovo dal Tribunale, in sede di rinvio, con l'ordinanza del 9 ottobre 2018, nuovamente impugnata per cassazione dall'Avvocatura dello Stato, senza che sia stata fissata l'udienza in quella sede.

Sul piano del contenzioso amministrativo, la materia del contendere è sorta a seguito dell'avvenuta individuazione, da parte della Regione Toscana, della Lucchini in A.S. e di Fintecna quali soggetti entrambi responsabili per la contaminazione del sito LI-053a dello stabilimento di Piombino, cioè dell'area propriamente industriale trasferita agli acquirenti, con esclusione, quindi, di riferimenti alla problematica della rimozione dei cumuli di cui si dirà in appresso. Avverso l'attribuzione di tale responsabilità soggettiva le società interessate hanno proposto ricorso in primo grado innanzi al TAR Toscana, sotto vari profili di illegittimità. Con sentenza del 4 maggio 2017, il TAR Toscana ha accolto il ricorso, considerando fondato l'assorbente motivo dell'incompetenza della Regione Toscana ad emanare i provvedimenti impugnati che per l'effetto sono stati annullati.

L'Avvocatura dello Stato ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato e il ricorso è stato definito con sentenza n. 3575 depositata già in data del 7 giugno 2021.

Come già illustrato nella precedente relazione, il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento degli atti della Regione Toscana disposto a suo tempo dal TAR Toscana anche se con motivazione diversa (non più per difetto di competenza, ma per carenza di sufficiente approfondimento in sede di istruttoria). Secondo il Consiglio di Stato la Regione non ha approfondito la consistenza del contributo causale di ciascuna società ed ha quindi effettuato un'attribuzione generica di responsabilità, non aderente ai canoni esegetici evincibili dal diritto europeo dell'ambiente "basati sui principi della responsabilità personale per il proprio fatto colpevole", il cd principio del "chi inquina paga". Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "l'atto di individuazione del soggetto responsabile debba essere annullato nella sola parte in cui ha omesso l'approfondimento istruttorio del riparto delle responsabilità tra la S.p.a. Fintecna e la S.p.a. Lucchini, oggi in amministrazione straordinaria", pur affermando che "l'applicazione delle specifiche ed oggettive regole tecniche tipiche delle discipline e delle scienze in materia di inquinamento ambientale non ha lasciato alcun margine di dubbio o di opinabilità circa la verifica del danno ambientale e la sua riconducibilità alla natura delle attività esercitate dalla società che si sono avvicendate negli anni sul sito".

Inoltre si è affermata la legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi per danni ambientali, finora denegata dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale non si aveva mai

una successione pura e semplice del curatore fallimentare o del commissario di amministrazioni straordinarie nelle responsabilità gestionali dell'impresa fallita. In effetti, sul punto, il Consiglio di Stato si è limitato ad aderire integralmente a quanto statuito dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 3/2021 della stessa magistratura, ritenendo applicabile anche alla figura del Commissario straordinario ("assumendo anch'esso la detenzione dei rifiuti e le connesse responsabilità"), le conclusioni secondo cui "la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione".

Sul piano delle conseguenze attuative della sentenza, è ragionevole prevedere una "riattivazione" da parte della Regione del procedimento di individuazione del/dei responsabili degli inquinamenti del sito di Piombino, al fine di pervenire al puntuale riparto interno delle responsabilità tra Fintecna e Lucchini. Appare peraltro verosimile che le statuizioni di questa sentenza del Consiglio di Stato possano essere fatte valere dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del giudizio civile di opposizione allo stato passivo pendente davanti alla Corte di Cassazione, al fine di rimettere in discussione quanto accertato dal Tribunale di Livorno con il decreto n. 1089 del 9.10.2018. Anche allo scopo di non pregiudicare l'esito futuro della causa di cui si attende la fissazione davanti alla Cassazione, si è ritenuto opportuno non lasciare che la sentenza del Consiglio di Stato passasse medio tempore in giudicato e se ne è quindi proposta l'impugnativa sotto un duplice profilo: per revocazione innanzi allo stesso Consiglio di Stato (in particolare per errore di fatto nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, avendo il Consiglio errato nel ritenere non dedotto con il ricorso introduttivo il vizio di competenza della Regione rispetto alla Provincia); e con ricorso alla Corte di Cassazione (per l'omesso rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale relativa alla responsabilità del Commissario straordinario rispetto all'inquinamento prodotto dalla Lucchini S.p.A. in bonis).

Il ricorso per revocazione e il ricorso per cassazione sono stati depositati il 9 dicembre 2021 e si resta in attesa di fissazione delle udienze nell'ambito dei relativi giudizi.

A completamento dell'informativa sulle problematiche ambientali connesse alla gestione dello stabilimento di Piombino occorre evidenziare l'accresciuta attenzione alle tematiche specifiche della gestione di rifiuti da produzioni siderurgiche d'altoforno, tradizionalmente stoccati nelle aree interne o limitrofe, ove disponibili, del sito siderurgico. In effetti anche la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva ad oggetto specifico l'attribuzione di responsabilità per la bonifica ambientale degli altri spazi produttivi dell'impianto di Piombino, nomina più volte anche la gestione dei rifiuti (intendendosi per gestione, anche oltre l'attività di loro stoccaggio, ormai terminata nei siti Lucchini, la loro custodia in sicurezza fino al cd "post mortem") come uno dei temi di responsabilità oggettiva dei soggetti subentranti nella tenuta di siti industriali.

All'interno del sito di Piombino la problematica concerne in particolare la vasta area demaniale da bonificare di circa 36 ettari in merito alla quale è tuttora in corso un'indagine da parte della Procura di Livorno (PP941/20) che è stata notificata anche al Commissario straordinario della Lucchini in AS, Dr. Piero Nardi, per ipotesi di reato ambientale ex art.256 del Dlgs n°152/2006. E ciò pur se la Procedura, fin dal 2013 ha prodotto, ai sensi di legge, dichiarazione di non voler prendersi in carico la porzione di stabilimento interessata né mai la ha utilizzata nei periodi in cui è proseguita l'attività di produzione da altoforno. Il Commissario straordinario dr. Piero Nardi ha ritenuto comunque doveroso, tramite il proprio legale incaricato, dare all'autorità inquirente pronta disponibilità a fornire ogni chiarimento utile a delimitare l'ambito della propria responsabilità; al momento la stessa Procura, avendo chiesto ed ottenuto proroga fino al prossimo giugno ai fini del completamento delle indagini in corso, non ha dato seguito alla richiesta, pur valutandola favorevolmente.

Come già rilevato nella precedente relazione, la vastità delle superfici interessate dallo stoccaggio dei residui di lavorazione ed il rilevante onere prospettico della loro bonifica sono tali da suscitare particolari attenzioni da parte di autorità pubbliche a livello locale anche oltre il mero profilo della tutela ambientale, nel contesto di processi di nuova programmazione degli interventi nei comprensori industriali interessati.

Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:

Si ricorda che la Procedura, tuttora azionista con una partecipazione del 12,25% nella società Rimateria, ormai fallita, si trova coinvolta in un complesso scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrica della partecipazione di controllo.

Si riepilogano qui di seguito gli sviluppi di tali vertenze, già citate nella precedente relazione, alla luce dei nuovi fatti societari intervenuti:

- contenzioso fra Unirecuperi e Navarra (acquirenti di quote di partecipazione), in cui è stata citata anche Lucchini, presso il Tribunale di Firenze R.g. 2090/2019. Unirecuperi sostiene che essa e non Navarra si è resa acquirente dell'ulteriore 30 per cento delle azioni, poiché lo statuto di Rimateria conteneva un diritto di prelazione a favore del socio, qualità che Unirecuperi aveva acquisito con l'acquisto del primo 30 per cento. Lucchini si è costituita, ma in via meramente formale, al solo fine di monitorare il processo e, ad aprile 2021 ha altresì depositato note insistendo affinché il Giudice trattenesse la causa in decisione. Sciogliendo la riserva assunta nell'udienza di maggio 2021, il Giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 gennaio 2023, poi anticipata al 4 ottobre 2022.
- Contenzioso proposto da Navarra, contro Rimateria, Unirecuperi, Lucchini e ASIU, innanzi al Tribunale Firenze R.g. 6489/2019 con impugnazione di delibere assunte da Rimateria. In tale causa la Procedura Lucchini si è costituita, affinché fossero respinte le pretese di Navarra, proponendo - a sua volta - domanda riconvenzionale per il danno costituito dalla diminuzione del valore della propria partecipazione in Rimateria. L'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, già fissata per il 14 ottobre 2020 e rinviata al 3 marzo 2021 è stata tenuta con trattazione cartolare sulla base delle note depositate dalle parti. In tale occasione il Giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1 marzo 2022, poi posticipata al 22 novembre 2022.
- Azione di responsabilità promossa da Navarra presso il Tribunale di Firenze con atto notificato nel mese di febbraio 2020 nei confronti degli amministratori susseguitisi nel corso del tempo nel consiglio di amministrazione di Rimateria, inclusi due membri designati dalla stessa Lucchini, per pretesi danni causati per complessivi circa 14 milioni di euro. In data 7 luglio 2021 il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento di Rimateria. Il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio da parte del curatore è scaduto il 15 novembre 2021 ed il giudizio deve pertanto considerarsi estinto.
- Con nuovo atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021, Navarra ha lamentato presunte violazioni da parte della Regione Toscana e della società Rimateria dei doveri di correttezza e buona sotto vari profili ed in particolare, ha sostenuto la insussistenza del diritto della Regione Toscana convenuta all'escussione delle polizze (n. BVFF00034 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.659.330,00; n. BVFF00033 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.028.970,00; n. 766502001 stipulata con Generali Italia s.p.a. in data 30 luglio 2019 per euro 3.148.161,00) tutte stipulate dopo l'ingresso di Navarra nella compagine societaria. In via consequenziale, è stata anche eccepita la insussistenza del diritto di Generali Italia s.p.a. e di Tokio Marine Europe s.a. (Tokio Marine Hcc) a rivalersi nei confronti dell'attrice Navarra s.p.a., in caso di escussione della fideiussione nei loro confronti da parte della Regione Toscana. Pur avendo formulato, come appena visto, domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A., nondimeno Navarra ha notificato l'atto di citazione, come anticipato, anche alla Procedura Lucchini (oltretutto a Unieco Holding Ambiente S.r.l., al Fallimento Rimateria S.p.A. e ad ASIU). La Procedura Lucchini tuzioristicamente si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio. Peraltro i legali della Procedura hanno sollevato anche l'eccezione preliminare relativa all'interruzione del presente giudizio per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della convenuta ASIU per effetto della sentenza del Tribunale di Livorno n. 52/2021 del 28 settembre 2021).

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

I giudizi che hanno coinvolto questa Amministrazione Straordinaria oggi pendenti sono 24 per una pretesa complessiva pari a 12,7 milioni di euro circa.

Considerata l'entità degli importi ancora controversi riteniamo che l'Amministrazione Finanziaria non rinuncerà all'impugnazione delle sentenze ad essa sfavorevoli e non desisterà dal costituirsi in giudizio e resistere nei contenziosi incardinati dalla Procedura, in particolar modo a fronte di importi che in alcuni casi risultano essere rilevanti. Tale circostanza, non ci consente, pertanto, di avere cognizione sui tempi (da ritenersi incomprimibili) e sugli esiti degli stessi.

Occorre a tal proposito rammentare (come già rilevato nelle precedenti relazioni) che il giudizio tributario, una volta incardinato mediante proposizione del ricorso (o dell'appello) davanti alla competente Commissione Tributaria, nonché dinanzi la Corte di Cassazione mediante proposizione del ricorso è, sottratto all'iniziativa processuale delle parti, alle quali ritualmente non compete sollecitare la trattazione della causa se non nei casi normativamente previsti. Le tempistiche dei giudizi appresso elencati sono pertanto sostanzialmente riconducibili a impulsi delle Commissioni Tributarie territoriali volta per volta investite della controversia, le quali ne fissano la trattazione in funzione delle rispettive esigenze organizzative, nonché della Corte di Cassazione i cui giudizi peraltro soggiacciono a tempi mediamente più lunghi.

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione semestrale aggiornata al mese di settembre 2021, lo stato attuale delle controversie alla data della presente relazione è il seguente.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Regionale di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise. Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

3. Contenziosi in materia di accise. Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccedendo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste. Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) in data 3 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione della controversia. Con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Più nel dettaglio, i Giudici hanno messo in evidenza che l'assenza di una norma espressa relativa alla tassazione dei gas di cokeria e altoforno avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione Finanziaria, da un lato, a svolgere una fase di contraddittorio "preventivo" più articolata ed effettiva e, dall'altro, ad adottare un maggior rigore nella motivazione dell'atto di accertamento.

Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agazia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021. Il giudizio pende dinanzi la Corte di Cassazione in attesa della fissazione della data di udienza.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Trieste in attesa che venga in quella sede fissata l'udienza di discussione;

- in data 04/04/2019 l'Agazia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno e attualmente il giudizio pende in attesa che venga fissata l'udienza di discussione. Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agazia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno e attualmente il giudizio risulta pendente in attesa che venga fissata udienza.

Il valore complessivo delle controversie aventi ad oggetto le accise è pari ad euro 2.617.604.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto. Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 1.648.424. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste. Commissione Tributaria Regionale di Trieste – R.G.A. n. 390/16 e n. 391/16).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovvero la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

A tal fine, il Collegio ha valorizzato la stima resa nell'ambito del procedimento penale di sequestro dei "cumuli A e B" avviato dalla Procura di Trieste nel 2008, conclusosi con una sentenza di rito.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione affidato a tre motivi con i quali la Procedura ha contestato la sentenza di seconde cure nella parte in cui (i) ha rigettato l'eccezione concernente la decadenza della Provincia dal potere di accertamento; (ii) ha rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla Società in relazione alla nullità dei provvedimenti impositivi; (iii) ha escluso che, nel caso di specie, l'accertamento del tributo di cui si discute presupponesse il previo positivo accertamento del reato ambientale.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

Valore della causa: euro 5.045.920.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015.

In data 2 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione delle cause relative agli atti di accertamento 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014. Con le Ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, depositate in data 10 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti.

Più nel dettaglio, i Giudici, pur confermando il proprio orientamento quanto alla legittimità della ripresa a tassazione hanno accolto le ragioni della Società in relazione alla inesigibilità delle sanzioni e degli accessori, ritenendo sussistente il legittimo affidamento di Lucchini rispetto alle indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione. L'importo annullato è pari a ca. 13.924,00 euro.

Detti importi non risultano attualmente insinuati al passivo.

Attualmente il giudizio pende con riferimento ai restanti avvisi di accertamento 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 in attesa che venga fissata la data di discussione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 109.020.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Provinciale di Torino – R.G.R. n. 1054/18. Imposta: IRPEG anno 2002. Valore della causa: euro 526.193.

La data per l'udienza di trattazione della controversia inizialmente fissata per il giorno 10 giugno 2020, poi rinviata d'ufficio al 4 novembre 2020, successivamente al 26 maggio 2021 e da ultimo al 29 settembre 2021. All'udienza tenutasi in data 29 settembre 2021 a seguito di discussione orale della causa la stessa è stata trattenuta in decisione. Con la sentenza n. 936.7.21, depositata il 27 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Procedura facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta. I Giudici di primo grado non hanno dato peso alla circostanza che il credito chiesto a rimborso risale ad epoca anteriore all'inizio della procedura, mentre i debiti erariali che legittimerebbero la sospensione del rimborso sono sorti in epoca successiva.

Il Collegio Commissariale, tenuto conto del parere del Prof. Avv. Paolo Puri, che assiste la Procedura nel giudizio, ha espresso parere favorevole per la presentazione del ricorso in appello da effettuarsi entro il prossimo 27 aprile 2022 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino.

Con riferimento ai contenziosi in materia penale:

Si segnala che, in data 1 dicembre 2021, è stato notificato a Lucchini spa in AS dalla Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Firenze, l'avviso di garanzia di conclusione delle indagini nel Proc. Pen RGRN 5580/2015 per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 5, comma 1 lettera A e B e *undecies* comma 2 lettera f) del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche), in relazione all'art 452 *quaterdecies* del codice penale (gestione abusiva di rifiuti). Lo stesso procedimento è stato notificato anche al commissario Dott. Piero Nardi per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 452e 61 n°9 del codice penale (concorso in traffico organizzato di rifiuti) e del reato di cui all'art.81 capoverso 323 del codice penale (abuso d'ufficio). Il Commissario Nardi ha prontamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di aver ricevuto tale comunicazione e di aver conferito

mandato al proprio difensore di fiducia per le difese in merito alle ipotesi di reato contestategli, mentre, a norma di legge, non ha potuto procedere, in quanto indagato, alla nomina di un difensore per la società Lucchini in AS. Il Ministero, con proprio decreto del 31 gennaio 2022 ha provveduto ad integrare il Collegio commissariale nominando commissari le persone del Prof. Luigi Balestra e del Prof. Alberto Dell'Acqua. Il mandato di difesa della società Lucchini in AS verrà pertanto conferito, ad esito di gara in corso di esperimento per la scelta di diverso professionista, dai nuovi Commissari.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Cessione immobile Condove	mar-22
Cessione/liquidazione partecipazioni	nd
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Residuo magazzino	
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	nd
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	nd
Azioni risarcitorie	
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto privilegiati	nd
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd

In data 22 marzo 2022 è stata sottoscritta la cessione dell'immobile adibito ad uffici sito in Condove per 80 K€, così come da autorizzazione ministeriale.

16. Preventivo costi della procedura

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
ACQUISTO MATERIALI UFFICIO E DI CONSUMO	2.000	787	200
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.	100	104	100
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE	1.800	3.094	1.800
MANUTENZIONE SU UFFICI		265	300
SERVICE JSW	60.000	60.000	60.000
SPESE VARIE	200	63	100
SPESE LEGALI	370.000	185.357	393.000
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	10.000		10.000
SPESE NOTARILI			
CONSULENZE INFORMATICHE	18.000	19.009	20.000
CONSULENZE TECNICHE E PERITALI/ AVVISI	30.000	21.660	90.000
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE/TRIBUTARIE	170.000	190.502	185.100
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI per DEPOSITI PRODOTTI	30.000	1.115	5.000
SPESE TELEFONICHE	3.500	3.567	3.600
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI	100	13	100
COMPENSO AI COMMISSARI			
COMPENSI AL COMITATO DI SORVEGLIANZA	30.150	31.050	31.050
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA			2.000
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. CONS/DISTACCATI	200	200	200
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARI	500		5.000
SPESE BANCARIE	3.500	2.722	3.000
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE	20.000	31.695	40.000
NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO	8.100	7.402	8.100
MULTE E CONTRAVVENZIONI	4.000		
BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI	500		500
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)	29.500	29.253	5.000
TASI (ACCORPATA CON IMU)			0
TASSA CONCESS. GOVERNAT. E SPESE CCIA	1.000	1.542	1.550
TASSA DI REGISTRO		240.800	5.000
ACCANT.IRAP DELL'ESERCIZIO			0
TOTALE COSTI DELLA PROCEDURA	793.150	830.200	870.700

Come da comunicazione del MISE del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il preventivo dei costi della procedura da sostenersi nel 2022, confrontato con i dati del 2021.

17. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003

Come già rammentato nelle precedenti relazioni, a luglio 2020 è formalmente scaduto il termine dell'attività di monitoraggio condotta dalla procedura per conto del MISE, sull'andamento gestionale e strategico dello stabilimento di Piombino, finalizzata alla verifica e al rispetto degli impegni assunti dal Gruppo JSW all'atto dell'acquisto delle azioni da Cevital e contenuti "nell'accordo relativo agli impegni di Aferpi e Piombino Logistic verso Lucchini e Lucchini Servizi" sottoscritto il 24 luglio 2018.

Dopo tale data, pur non avendo ricevuto incarico formale da parte del MISE, la Procedura ha continuato a richiedere a JSW le relazioni trimestrali che sono state fornite dall'azienda fino a dicembre 2021, con la relazione riferita al terzo trimestre 2021.

In data 27 aprile 2022, a fronte della richiesta della relazione trimestrale riferita al quarto trimestre 2021, la JSW ha comunicato formalmente alla procedura l'interruzione degli invii in quanto non grava più sulla stessa alcun obbligo di trasmissione.

Salvo differenti future comunicazioni da parte del MISE, i Commissari ritengono quindi conclusa l'attività di monitoraggio.

Piombino, 2 maggio 2022

I Commissari Straordinari

Dott. Piero Nardi



Prof. Luigi Balestra



Prof. Alberto Dell'Acqua

